Conto corrente con la posta — **Anno 80° — Numero 278**

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Giovedì, 30 novembre 1939 - Anno XVIII

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31,50
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. **45** — Estero L. **100.**
Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.
Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.
Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA – presso la Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3; è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 278 DEL 30 NOVEMBRE 1939-XVIII:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 65: **Prestito della Repubblica Polacca 7 % 1924:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 31 ottobre 1939-XVIII (15ª quota di ammortamento). — **Società delle tramvie e ferrovie elettriche di Roma:** Obbligazioni 5 % sorteggiate il 14 novembre 1939-XVIII. — **Terme di Montegrotto S. A. (già Stabilimenti termali climatici Euganei), in Padova:** Obbligazioni sorteggiate per il rimborso. — **Soc. an. Officine meccaniche di Parabiago già A. Bezzi & Figli, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate per il rimborso. — **Municipio di Savona:** Obbligazioni dei prestiti civici sorteggiate il 20 novembre 1939-XVIII. — **Città di Mondovì:** Obbligazioni del prestito 4,50 %, emissione 1930, sorteggiate il 15 novembre 1939-XVIII. — **Società anonima nazionale « Cogne », in Torino:** Obbligazioni « Cogne », 1ª emissione, sorteggiate nella 15ª estrazione per il rimborso. — **Società Unione esercizi elettrici, anonima, in Roma:** Obbligazioni della ex Società delle forze idrauliche italiane sorteggiate per il rimborso. — **Soc. an. Cartiere di Verona, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 21 novembre 1939-XVIII. — **Soc. an. Piaggio & C., in Genova:** Obbligazioni sorteggiate il 20 novembre 1939-XVIII. — **Società padovana Francesco Petrarca, anonima, in Padova:** Obbligazioni sorteggiate il 31 ottobre 1939-XVIII. — **Banco di Sicilia:** Errata-corrige.

CASA DI SUA MAESTÀ IL RE E IMPERATORE

AVVISO DI CORTE

Sua Maestà il RE e IMPERATORE ha ricevuto oggi, alle ore 11, in udienza solenne, S. E. il signor Amau Eiji il quale ha presentato alla Maestà Sua le lettere che lo accreditano presso questa Real Corte in qualità di Ambasciatore straordinario e plenipotenziario del Giappone.

Roma, addì 28 novembre 1939-XVIII

(5151)

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 12 ottobre 1939-XVII, n. 1725.

Approvazione dei modelli dei registri di stato civile, previsti dalla legge di guerra, e delle norme per la tenuta di essi.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 111 del testo della legge di guerra, approvato con R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415, con il quale il Governo del Re è stato autorizzato a stabilire i modelli dei registri preveduti dagli articoli 109 e 110 della legge stessa e le norme per la loro tenuta;

Visto l'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro Segretario di Stato per l'Africa Italiana, per la guerra, per la marina e per l'aeronautica, di concerto con il Ministro per la grazia e giustizia;

Abbiamo decretato e decretiamo;

Art. 1.

I registri degli atti di morte e degli atti di nascita, indicati negli articoli 109 e 110 della legge di guerra, sono in carta libera e in stampa, in conformità degli annessi modelli *A* e *B*.

Art. 2.

I registri sono numerati in ogni pagina e firmati su ciascun foglio dai comandanti di corpo, reparto, servizio, o da un ufficiale da essi delegato.

I registri devono essere tenuti con la maggiore chiarezza e precisione, senza cancellature e senza abrasioni.

Art. 3.

Sul frontespizio dei registri degli atti di morte e degli atti di nascita, indicati negli articoli 109 e 110 della legge di guerra, è scritta, rispettivamente, con caratteri ben visibili, la dicitura « principale » o « provvisorio ».

Art. 4.

Quando l'unità cessa di essere distaccata, i registri provvisori sono immediatamente rimessi all'ufficiale incaricato della tenuta dei registri principali, per essere uniti a questi.

Art. 5.

Gli atti di morte e gli atti di nascita sono iscritti sui relativi registri, secondo il numero d'ordine progressivo e senza interruzione fra l'uno e l'altro. La data delle iscrizioni, l'anno, il mese, il giorno e l'ora della morte o della nascita, o qualunque altra data, devono essere espressi in lettere.

Negli atti suindicati non si possono fare abbreviazioni e si devono evitare le cancellazioni e le postille. In caso di necessità, le cancellazioni devono essere fatte in modo che possa leggersi quanto fu cancellato, e le postille devono farsi, in ogni caso, a piede dell'atto e prima delle firme.

Gli spazi rimasti vuoti dopo la redazione dell'atto sono annullati con un tratto di penna.

Art. 6.

I registri tenuti con le norme stabilite dagli articoli precedenti sono custoditi in luogo sicuro, e, in ogni evenienza, deve aversi cura di porli in salvo.

I registri, man mano che vengono esauriti, sono immediatamente chiusi con dichiarazione dell'ufficiale incaricato della tenuta di essi, dalla quale consti il numero degli atti in ciascun registro contenuti. A ogni registro è aggiunta la rubrica degli atti, per ordine alfabetico.

I registri sono indi trasmessi direttamente, in piego raccomandato, al Ministero competente, per essere conservati nei suoi archivi.

Il primo atto iscritto nel nuovo registro deve portare il numero immediatamente successivo a quello dell'ultimo atto contenuto nel registro precedente.

Nel caso di scioglimento del comando, corpo, reparto o servizio, e in ogni altro in cui cessi, a' termini di legge, l'uso di detti registri presso gli enti medesimi, i registri in corso vengono chiusi e trasmessi al Ministero competente con le norme suindicate.

Art. 7.

Nei registri di stato civile, indicati negli articoli precedenti, sono iscritti anche gli atti di morte e gli atti di nascita relativi a persone appartenenti alle Forze armate di Stati alleati o nemici o al seguito di esse.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 12 ottobre 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — GRANDI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 novembre 1939-XVIII
Atti del Governo, registro 415, foglio 103. — MANCINI

MODELLO *A*.

.... (*comando, corpo, reparto o servizio, da cui è tenuto il registro*).

REGISTRO .... (1) DEGLI ATTI DI MORTE

NELLA ZONA DELLE OPERAZIONI.

Incominciato addì . . . . . . *millenovecento* . . . . *a* (2) . . . .

Terminato addì . . . . . . *millenovecento* . . . . . . *a* (2) . . . .

Il presente registro, contenente fogli n. . . . ., *prima di essere posto in uso, è stato numerato e firmato in ciascun foglio dal sottoscritto.*

A . . . . *addì* . . . . 19 . . . . .

Il . . . . (*grado e sottoscrizione di chi è tenuto a firmare ciascun foglio del registro*).

(Bollo dell'ufficio).

---

(1) Principale o provvisorio.
(2) Luogo.

REGISTRI PROVVISORI ALLEGATI AL REGISTRO PRINCIPALE

Num. d'ordine	Data della consegna	Numero del registro	Numero delle pagine	Ente che lo ha compilato	Ufficiale che ha effettuato la consegna

FORMULA

per le iscrizioni, sul registro, degli atti di morte dei militari o di altre persone appartenenti alle Forze armate o al seguito di esse.

N. . . . . (ogni atto deve prendere un numero d'ordine progressivo finchè il registro non sia esaurito).

ATTO DI MORTE

del . . . . . (nome, cognome e qualità della persona defunta), ... iscritto sul presente registro, addì . . . . (si indichi il giorno, mese ed anno in tutte lettere) . . . .

L'anno . . . . (giorno, mese e anno in tutte lettere), nel . . . . . . (località ove avvenne la morte, ovvero: a bordo della Regia nave . . . . . .), è deceduto alle ore . . . . (indicare l'ora in tutte lettere), in età di anni . . . . (in tutte lettere), il . . . . (nome e cognome del defunto. Inoltre: se ufficiale, grado e corpo; se sottufficiale o militare di truppa, grado, corpo e numero di matricola, se persona appartenente o al seguito delle forze armate, qualità o professione), nato a . . . ., prov. di . . . ., figlio di . . . . . . e di . . . . . . (1)

Il nominato . . . . (nome e cognome del defunto) è morto in seguito a . . . . (indicare se per malattia o ferita, e la specie, aggiungendo, ove trattisi di ferita, se avvenuta per fatto di guerra, ma non facendo menzione se la ferita dipende da altra causa), ed è stato sepolto a . . . . (luogo), come risulta dal relativo processo verbale di constatazione di morte e di identificazione di salma (2), compilato il . . . . . . (data) e firmato da . . . . (indicare grado, qualifica, nome e cognome delle persone che hanno sottoscritto detto processo verbale).

Il . . . . (grado e sottoscrizione dell'ufficiale incaricato della tenuta del registro).

Visto il . . . . (sottoscrizione del comandante del corpo, reparto o servizio).

(Bollo dell'ufficio).

---

(1) Indicare se è celibe; se è ammogliato, indicare con chi (nome e cognome); se è vedovo, indicare il coniuge predefunto (nome e cognome).

(2) Nel caso che si debba procedere all'affondamento della salma di persona deceduta a bordo di Regia nave, si dirà: *ed è stato affondato nel punto di coordinate . . . . . come risulta dal relativo processo verbale di constatazione di morte e di identificazione di salma, compilato il . . . .*

MODELLO *B.*

. . . . . . *(comando, corpo, reparto o servizio, da cui è tenuto il registro).*

REGISTRO .... (1) DEGLI ATTI DI NASCITA NELLA ZONA DELLE OPERAZIONI.

Incominciato addì . . . . . . millenovecento . . . . . ., a (2) . . . . . .

Terminato addì . . . . . . millenovecento . . . . . . a (2) . . . . . .

Il presente registro, contenente fogli n. . . . ., prima di essere posto in uso, è stato numerato e firmato in ciascun foglio dal sottoscritto.

A . . . . addì . . . . 19 . . . . .

Il . . . . (grado e sottoscrizione di chi è tenuto a vidimare ciascun foglio del registro).

(Bollo dell'ufficio).

---

(1) Principale o provvisorio.

(2) Luogo.

REGISTRI PROVVISORI ALLEGATI AL REGISTRO PRINCIPALE

Num. d'ordine	Data della consegna	Numero del registro	Numero delle pagine	Ente che lo ha compilato	Ufficiale che ha effettuato la consegna

NORME DA TENERE PRESENTI
NELLA COMPILAZIONE DELL'ATTO DI NASCITA.

Qualora la nascita sia da unione legittima e la dichiarazione sia fatta dal padre, deve dirsi: nato da (nome e cognome della madre), sua moglie, il . . . . (giorno, mese, anno e ore: in tutte lettere), e a cui impone il nome di . . . . (indicazione del nome o dei nomi).

Qualora la nascita sia da unione legittima e la dichiarazione sia fatta dalla madre, deve, dirsi: nato dalla sua legittima unione con . . . . (nome e cognome del marito), con lei convivente, il . . . . (giorno, mese, anno e ore: in tutte lettere), e a cui impone il nome di . . . . (indicazione del nome o dei nomi).

Qualora la nascita sia da unione legittima e la dichiarazione sia fatta da persona munita di procura speciale di uno dei genitori, deve dirsi: nato dalla legittima unione di . . . . (nome e cognome del mandante) e di . . . . (nome e cognome dell'altro coniuge), con lui (o con lei) convivente, il . . . . (giorno, mese, anno e ore: in tutte lettere), e a cui impone il nome di . . . . (indicazione del nome o dei nomi). Il dichiarante ha denunciato la nascista predetta quale mandatario speciale di . . . . (nome e cognome del mandante), come risulta da atto di procura in data . . . . (in tutte lettere), redatto da . . . . (nome, cognome e qualifica di chi ha redatto l'atto), atto che egli mi presenta e che, munito del mio visto, inserisco nel volume degli allegati a questo registro.

Qualora la nascita sia da unione illegittima e la dichiarazione sia fatta dal padre o dalla madre naturale, deve dirsi: nato dalla sua unione naturale con . . . . (e se donna aggiungere: non maritata), non parente nè affine nei gradi che ostano al riconoscimento e che non consente di essere nominato (o nominata), il . . . . (giorno, mese, anno e ore: in tutte lettere), e a cui impone il nome di . . . . (indicazione del nome o dei nomi).

Qualora la nascita sia da unione illegittima e la dichiarazione sia fatta da entrambi i genitori naturali, deve dirsi: nato dall'unione naturale di esso . . . . (nome e cognome del padre) . . . . con . . . . (nome e cognome della madre), non coniugata e qui comparsa per fare la presente dichiarazione, il . . . . (giorno, mese, anno e ore: in tutte lettere), e a cui impongono il nome di . . . . (indicazione del nome o dei nomi).

Qualora la nascita sia da unione illegittima e la dichiarazione sia fatta dal padre naturale, nel caso in cui la madre consente di essere nominata, deve dirsi: nato dalla sua unione naturale con . . . .(nome e cognome della madre), il . . . . (giorno, mese, anno e ore: in tutte lettere), e a cui impone il nome di . . . . (indicazione del nome o dei nomi). Il dichiarante mi ha presentato l'atto redatto da . . . . (nome, cognome e qualifica), in data . . . . (in tutte lettere), che, munito del mio visto, inserisco nel volume degli allegati a questo registro, e con il quale . . . . (nome e cognome della madre) ha consentito di essere nominata nel presente atto quale madre naturale del bambino.

Qualora la nascita sia da unione illegittima e la dichiarazione sia fatta dal mandatario del padre (o della madre) naturale deve dirsi: nato dall'unione di . . . . (nome, cognome del padre o della madre) con una donna (o un uomo) (*) non parente nè affine di lui (o di lei) nei gradi che ostano al riconoscimento, il . . . . (giorno, mese, anno e ora, in tutte lettere), e a cui impone il nome di . . . . Il dichiarante ha denunciato la nascita predetta quale mandatario speciale di . . . . (nome, cognome del padre o della madre) come risulta da atto in data . . . . (in tutte lettere), redatto da . . . . (nome, cognome e qualifica), atto che esso dichiarante mi presenta e che, munito del mio visto, inserisco nel volume degli allegati a questo registro.

(*) Se l'altro genitore acconsente di essere nominato, bisogna far menzione del suo nome e cognome indicando l'atto dal quale risulta il predetto consenso.

FORMULA

per la iscrizione, nel registro, degli atti di nascita dei figli dei militari o di altre persone appartenenti alle Forze armate o al seguito di esse.

N. . . . . (ogni atto deve prendere un numero d'ordine progressivo, finchè il registro non sia esaurito).

ATTO DI NASCITA

L'anno millenovecento . . . ., addì . . . . ., del mese di . . . . ., alle ore . . . . . . (data in tutte lettere), in . . . . . (località ove vien fatta la dichiarazione, ovvero: a bordo della Regia nave . . . . .), dinanzi a me . . . . (cognome, nome e grado dell'ufficiale che riceve l'atto), incaricato della tenuta del registro . . . . di stato civile, si è presentato . . . . (cognome, nome, età, grado e qualità del richiedente, e, se militare, il corpo e ogni altra indicazione atta a identificare l'individuo), il quale mi ha richiesto di redigere l'atto di nascita di un bambino di sesso . . . . (maschile o femminile), che . . . . . . (mi presenta, oppure che è nella impossibilità di presentarmi), nato da . . . . . cui dà il nome (o i nomi) (*) . . . .

A quanto sopra e a quest'atto sono stati presenti, quali testimoni, ... (cognome, nome, età, grado, qualità o professione dei due testimoni, i quali, quando non hanno la qualità di militare, devono essere maggiori di età).

Di quanto sopra ho redatto il presente atto, che, previa lettura, è stato firmato sul registro dal richiedente, dai testimoni e da me (se il richiedente o i testimoni non possono sottoscrivere l'atto, si dice invece: firmato sul registro da me . . . . ., e non da . . . ., perchè . . . . . . (si fa menzione della causa dell'impedimento).

Il richiedente . . . .

I testimoni . . . .

Il . . . . (*grado e sottoscrizione dell'ufficiale che ha ricevuto l'atto*).

(Bollo dell'ufficio).

(*) Vedi le norme riportate nel retro del frontespizio del presente registro.

REGIO DECRETO 12 ottobre 1939-XVII, n. 1726.

Modalità per la concessione, alla Federazione italiana dei consorzi agrari, del contributo previsto dal R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1549, convertito in legge con la legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 153, e modificato con la legge 15 maggio 1939-XVII, n. 745, per le macchine trebbiatrici o coppie trebbianti nuove di fabbricazione nazionale, da essa acquistate allo scopo di esercitare la trebbiatura del grano per conto degli agricoltori delle Provincie laziali, del Mezzogiorno e delle Isole.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1549, convertito in legge con la legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 153, e modificato con la legge 15 maggio 1939-XVII, n. 745, recante provvedimenti per incoraggiare la diffusione della trebbiatura a macchina;

Visto il R. decreto-legge 15 aprile 1937-XV, n. 694, convertito in legge con la legge 23 dicembre 1937-XVI, n. 2624, concernente la disciplina dell'esercizio della trebbiatura a macchina;

Visto l'art. 1, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le domande per la concessione del contributo di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1549, convertito in legge con la legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 153, e modificato con la legge 15 maggio 1939-XVII, n. 745, saranno dalla Federazione italiana dei consorzi agrari inoltrate al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, corredate dalle fatture d'acquisto, regolarmente quietanzate, delle trebbiatrici o coppie trebbianti e loro accessori, nonchè da una relazione dalla quale risulti la distribuzione fattane.

Art. 2.

Di ogni macchina o coppia trebbiante, per la quale viene chiesto il contributo a norma del precedente articolo, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste accerterà l'idoneità tecnica, mediante attestazione dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, competente per circoscrizione, che dia conto dei risultati emersi, nell'esercizio della vigilanza per l'esecuzione del R. decreto-legge 15 aprile 1937-XV, n. 694, convertito in legge con la legge 23 dicembre 1937-XVI, n. 2624, dal funzionamento della macchina o coppia trebbiante durante almeno una campagna di trebbiatura.

Dall'attestazione, di cui al precedente comma, dovrà risultare anche che le trebbiatrici o coppie trebbianti e loro accessori sono nuovi e di fabbricazione nazionale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 12 ottobre 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — ROSSONI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 novembre 1939-XVIII
Atti del Governo, registro 415, *foglio* 96. — MANCINI

REGIO DECRETO 12 ottobre 1939-XVII, n. 1727

Rettifica di confine fra i comuni di Santo Stino di Livenza (Venezia) e di Cessalto (Treviso).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la domanda con la quale i podestà di Santo Stino di Livenza e di Cessalto chiedono, in esecuzione delle rispettive deliberazioni 6 maggio e 1° ottobre 1938-XVI, che il confine fra i due comuni sia rettificato in conformità di progetto planimetrico vistato dagli ingegneri capi degli uffici del Genio civile di Venezia e di Treviso rispettivamente in data 10 e 28 luglio 1939-XVII;

Veduti i pareri favorevoli espressi dai Rettorati provinciali di Treviso e di Venezia nelle rispettive adunanze dei 13 dicembre 1938-XVII ed 11 marzo 1939-XVII;

Udito il Consiglio di Stato - Sezione prima il cui parere in data 12 settembre 1939-XVII si intende nel presente decreto riportato;

Veduto il testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con Nostro decreto 3 marzo 1934-XII, n. 383;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il confine fra i comuni di Santo Stino di Livenza (Venezia) e di Cessalto (Treviso) è rettificato in conformità del surriferito progetto planimetrico, il quale, vidimato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente, farà parte integrante del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 12 ottobre 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 novembre 1939-XVIII
Atti del Governo, registro 415, *foglio* 87. — MANCINI

RELAZIONE e R. DECRETO 16 novembre 1939-XVIII, n. 1728.

10ª Prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1939-40.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per le finanze a Sua Maestà il RE IMPERATORE, in udienza del 16 novembre 1939-XVIII, sul decreto che autorizza una 10ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1939-40.

MAESTA',

Per dotare di nuove opere la biblioteca della Corte dei conti e per la manutenzione dei suoi locali, è necessario aumentare di complessive L. 70.000, gli stanziamenti all'uopo risultanti dallo stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio 1939-40.

A ciò si provvede mediante prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio corrente, con le facoltà consentite dalle vigenti norme di legge sulla contabilità generale dello Stato, come al decreto che ho l'onore di sottoporre alla Augusta sanzione di Vostra Maestà Imperiale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 42 del Regio decreto 18 novembre 1923-II, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Ritenuto che sul foglio di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1939-40 sono disponibili L. 16.969.000;

Sulla proposta del Nostro Ministro, Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo n. 296 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1939-40 è autorizzata una decima prelevazione nella somma di lire settantamila (L. 70.000) da inscriversi ai sottoindicati capitoli dello stato di previsione medesimo:

Cap. n. 101 - Spese per la biblioteca della Corte dei conti	L. 20.000
Cap. n. 103 - Spese di manutenzione ordinaria dei locali della Corte dei conti e relative dipendenze	» 50.000
Totale . . .	L. 70.000

Questo decreto sarà presentato alle Assemblee legislative per la sua convalidazione. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 novembre 1939-XVIII

VITTORIO EMANUELE

DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 novembre 1939-XVIII
Atti del Governo, registro 415, foglio 110. — MANCINI

REGIO DECRETO 12 ottobre 1939-XVII, n. 1729.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione in parrocchia della Chiesa di Sant'Andrea Apostolo, in Budoia (Udine).

N. 1729. R. decreto 12 ottobre 1939, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Concordia in data 2 febbraio 1938, relativo alla erezione in parrocchia della Chiesa di Sant'Andrea Apostolo, in Budoia (Udine).

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 novembre 1939-XVIII

REGIO DECRETO 12 ottobre 1939-XVII, n. 1730.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa di Sant'Antonio, in Trecastagni (Catania).

N. 1730. R. decreto 12 ottobre 1939, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa di Sant'Antonio in Trecastagni (Catania).

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 novembre 1939-XVIII

REGIO DECRETO 20 ottobre 1939-XVII, n. 1731.

Autorizzazione alla Università cattolica del Sacro Cuore di Milano ad accettare una donazione.

N. 1731. R. decreto 20 ottobre 1939, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, l'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano viene autorizzata ad accettare la donazione di L. 10.000, capitale nominale di rendita 5 %, disposta in suo favore dai coniugi prof. Giovanni Modugno fu Arcangelo, e signora Maria Spinelli fu Francesco, con pubblico istrumento in data 21 giugno 1939-XVII, per la istituzione di un premio da intitolarsi al nome di Pina Modugno.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 novembre 1939-XVIII

REGIO DECRETO 9 novembre 1939-XVIII.

Sostituzione del presidente dell'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 8 del R. decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1827, concernente il perfezionamento e il coordinamento legislativo della previdenza sociale, convertito, con modificazioni, nella legge 6 aprile 1936, n. 1155;

Visto il R. decreto 28 ottobre 1935-XIII, col quale l'avvocato prof. Bruno Biagi fu nominato presidente dell'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale;

Ritenuto che l'avv. prof. Bruno Biagi ha rassegnato le dimissioni;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il dott. Ferruccio Lantini è nominato presidente dell'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale in sostituzione dell'avv. prof. Bruno Biagi, con decorrenza dal 1° novembre 1939-XVIII.

Il presente decreto sarà presentato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a San Rossore, addì 9 novembre 1939-XVIII

VITTORIO EMANUELE

RICCI — DI REVEL

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 novembre 1939-XVIII
Registro 11 Corporazioni, foglio 194. — MAJURI

(5167)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 31 ottobre 1939-XVIII.
Sostituzione del commissario per le migrazioni e la colonizzazione interna.

IL DUCE DEL FASCISMO

CAPO DEL GOVERNO

Considerato che il dott. Sergio Nannini, nominato commissario per le migrazioni e la colonizzazione con proprio decreto del 24 gennaio 1935-XIII, è stato nominato con R. decreto 31 ottobre 1939-XVIII Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste;

Visto il R. decreto 4 marzo 1926-IV, n. 440, relativo all'istituzione del Comitato permanente per le migrazioni interne, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 26 giugno 1930-VIII, n. 870, che demanda al DUCE del Fascismo, Capo del Governo, le attribuzioni già spettanti al Ministro per i lavori pubblici in materia di migrazioni interne;

Visto il proprio decreto 3 luglio 1930-VIII contenente norme per l'attuazione del Regio decreto predetto;

Vista la legge 9 aprile 1931-IX, n. 358, contenente norme per la disciplina e lo sviluppo delle migrazioni e della colonizzazione interna;

Vista la legge 6 luglio 1939-XVII, n. 1092, contenente provvedimenti contro l'urbanesimo;

Decreta:

Il dott. Giuseppe Lombrassa è nominato commissario per le migrazioni e la colonizzazione in sostituzione del dott. Sergio Nannini.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 31 ottobre 1939-XVIII

MUSSOLINI

(5152)

DECRETO MINISTERIALE 20 novembre 1939-XVIII.
Costituzione del Consorzio agrario provinciale di Gorizia.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto l'art. 1 della legge 2 febbraio 1939-XVII, n. 159, che ha convertito in legge, con modificazioni, il R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1593, concernente la riforma della natura e dell'ordinamento dei Consorzi agrari;

Visto il proprio decreto in data 2 febbraio 1939-XVII, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 29 del 4 febbraio 1939-XVII col quale si approva, fra l'altro, lo statuto-tipo dei Consorzi agrari provinciali;

Decreta:

Art. 1.

Il Consorzio agrario provinciale di Trieste, risultante dalla trasformazione in ente morale della Società anonima cooperativa « Consorzio agrario giuliano » a sensi del R. decreto-legge 2 febbraio 1939, n. 159, e riconosciuto come Consorzio agrario provinciale col decreto Ministeriale 2 febbraio 1939, è ripartito in due distinti enti morali dei quali l'uno conserva le funzioni e la denominazione di Consorzio agrario provinciale della provincia di Trieste e l'altro assume le funzioni e la denominazione di Consorzio agrario provinciale della provincia di Gorizia con obbligo a ciascuno di limitare la propria attività al territorio della rispettiva Provincia.

Art. 2.

La ripartizione delle attività e passività della cessata Società anonima cooperativa « Consorzio agrario giuliano » di Trieste va operata tra il Consorzio agrario provinciale per la provincia di Trieste e il Consorzio agrario provinciale di Gorizia, ed avrà luogo previo accertamento delle attività e passività della predetta cessata Società anonima cooperativa « Consorzio agrario giuliano » di Trieste alla data del 30 giugno 1939, prendendo a base il bilancio approvato nella ultima assemblea.

Tale accertamento dovrà constare da apposito verbale redatto d'accordo tra il Consorzio agrario provinciale di Trieste e il Consorzio agrario provinciale di Gorizia.

In caso di divergenze circa l'accertamento predetto deciderà il Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Il trapasso delle attività e passività della cessata Società anonima cooperativa « Consorzio agrario giuliano » di Trieste ai due Consorzi agrari predetti è soggetto a tassa fissa di registro e ipotecaria di L. 20 ai sensi dell'art. 3 della legge 2 febbraio 1939-XVII, n. 159.

Art. 3.

La ripartizione delle attività e passività di cui al precedente articolo del presente decreto avrà luogo nella proporzione del 55 per cento a favore del Consorzio agrario provinciale di Trieste. del 45 per cento a favore del Consorzio agrario provinciale di Gorizia, salvo il debito verso l'Ente finanziario dei Consorzi agrari di L. 880.000 che sarà assunto per L. 700.000 dal Consorzio agrario provinciale di Gorizia e per L. 180.000 dal Consorzio agrario provinciale di Trieste e la ripartizione delle azioni che avrà luogo con le modalità previste dal successivo articolo 4.

Sarà compresa nella quota attribuita al Consorzio agrario provinciale di Trieste il credito derivante dalla convenzione stipulata il 22 giugno 1938-XVI tra i cessati Consorzi agrari cooperativi della provincia di Trieste e della provincia dell'Istria.

Gli immobili già di proprietà della Società anonima cooperativa « Consorzio agrario giuliano » di Trieste siti nella provincia di Gorizia saranno trasferiti al Consorzio provinciale di Gorizia nelle proporzioni sopra indicate.

Il Consorzio agrario provinciale di Trieste cederà in locazione al Consorzio agrario provinciale di Gorizia gli immobili di sua proprietà siti nella provincia di Gorizia per la parte eventualmente eccedente la proporzione stabilita come sopra per la ripartizione delle attività e passività dei due Enti.

Il Consorzio agrario provinciale di Gorizia ha opzione per l'acquisto di tali immobili.

Art. 4.

Le azioni della Società anonima cooperativa « Consorzio agrario giuliano » di Trieste sono trasformate in quote di partecipazione ai sensi dell'art. 1 della citata legge 2 febbraio 1939-XVII, n. 159.

La ripartizione delle azioni e corrispondenti quote di attività avrà luogo a seconda dell'appartenenza degli azionisti alla provincia di Trieste o alla provincia di Gorizia o alla provincia di Pola, ed a seconda che gli azionisti non residenti nella provincia di Trieste, di Gorizia e di Pola eserci-

tino prevalentemente la loro attività agraria nella prima, nella seconda o terza delle tre provincie.

Dette azioni in relazione alla ripartizione di che al comma precedente sono trasformate rispettivamente in quote di partecipazione del Consorzio agrario provinciale di Trieste, in quote di partecipazione del Consorzio agrario provinciale di Gorizia e in quote di partecipazione del Consorzio agrario provinciale di Pola. Le rimanenti sono trasformate in quote di partecipazione del Consorzio agrario provinciale di Trieste.

Art. 5.

Il Consorzio agrario provinciale per le provincie di Gorizia è retto dallo statuto-tipo allegato al decreto 2 febbraio 1939-XVII e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 29 del 4 febbraio stesso anno, il quale statuto munito del visto di approvazione Ministeriale sarà pubblicato, a cura del Consorzio predetto, nel Foglio degli annunzi legali della Provincia, previa integrazione dell'art. 1 con la relativa ragione sociale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e, a cura del Consorzio agrario provinciale di Trieste e del Consorzio agrario provinciale di Gorizia, nel Foglio degli annunzi legali della rispettiva Provincia.

Roma, addì 20 novembre 1939-XVIII

p. *Il Ministro*: NANNINI

(5101)

DECRETO MINISTERIALE 27 ottobre 1939-XVII.

Approvazione dello stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio speciale degli Uffici del lavoro portuale per l'esercizio finanziario 1940-41.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 10 del R. decreto-legge 24 settembre 1931-IX, n. 1277, convertito, con modificazioni, nella legge 3 marzo 1932-X, n. 269, e successivamente modificato con legge 25 maggio 1939-XVII, n. 880;

Decreta:

E' approvato l'annesso stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio speciale per gli Uffici del lavoro portuale per l'esercizio finanziario 1940-41.

Roma, addì 27 ottobre 1939-XVII

Il Ministro per le comunicazioni
BENNI

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

Stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio speciale per gli uffici del lavoro portuale per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1940 al 30 giugno 1941

Numero dell'esercizio 1939-40 (1)	Numero dell'esercizio 1940-41 (2)	CAPITOLI — Denominazione (3)	Competenza secondo lo stato di previsione per l'esercizio finanziario 1939-40 (4)	Variazioni che si propongono (5)	Competenza risultante per l'esercizio finanziario 1940-41 (Col. 4±5) (6)
		ENTRATA			
1	1	Proventi della contribuzione di cui all'articolo 5 del Regio decreto-legge 1° febbraio 1925, numero 232	1.260.000	— (a) 185.000	1.075.000
2	2	Canoni delle imprese portuali . .	35.000	+ (b) 5.000	40.000
3	3	Proventi delle contribuzioni di cui all'art. 4 del Regio decreto-legge 1° febbraio 1925, n. 232, per la parte da destinare a provvedimenti atti a promuovere l'elevazione fisica e morale delle maestranze portuali	*per memoria*	+ (c) 450.000	450.000
4	4	Proventi eventuali diversi . . .	5.000	—	5.000
			1.300.000	+ 270.000	1.570.000

(a) Diminuzione proposta in dipendenza della riduzione della contribuzione, di cui all'art. 5 del R. decreto-legge 1° febbraio 1925-III, n. 232, tenuto, peraltro, conto dei risultati dell'esercizio finanziario 1938-39.

(b) Aumento proposto in base ai risultati dell'esercizio finanziario 1938-39.

(c) Variazione proposta in dipendenza dell'istituzione delle contribuzioni, di cui all'art. 4 del R. decreto-legge 1° febbraio 1925-III, n. 232, per la parte da destinare a provvedimenti atti a promuovere l'elevazione fisica e morale delle maestranze portuali.

Numero dell'esercizio 1939-40 (1)	Numero dell'esercizio 1940-41 (2)	CAPITOLI — Denominazione (3)	Competenza secondo lo stato di previsione per l'esercizio finanziario 1939-40 (4)	Variazioni che si propongono (5)	Competenza risultante per l'esercizio finanziario 1940-41 (Col. 4 ± 5) (6)
		SPESA			
1	1	Retribuzioni ed assegni al personale straordinario assunto per il funzionamento degli Uffici del lavoro portuale	686.419	+ (a) 48.581	735.000
2	2	Indennità di trasferta e di missione	44.000	—	44.000
3	3	Spese per provvedimenti atti a promuovere l'elevazione fisica e morale delle maestranze portuali o intese a tutelare gli operai sul lavoro e ad accrescerne il rendimento	200.000	+ (b) 250.000	450.000
4	4	Costruzione, manutenzione e miglioramento di fabbricati - Fitto di locali	13.800	—	13.800
5	5	Attrezzi, arredi, mobili, illuminazione, riscaldamento, consumo di acqua, spese postali, telegrafiche e telefoniche, stampati, pubblicazioni e spese varie di ufficio	85.669	—	85.669
6	6	Premi di operosità e di rendimento (art. 63, Regio decreto 30 settembre 1922, n. 1290, e Regio decreto 17 febbraio 1924, n. 182)	110.000	—	110.000
7	7	Medaglie di presenza ai membri del Comitato amministrativo e compenso al Segretario del Comitato stesso (art. 6 del Regio decreto legge 24 settembre 1931, n. 1277, convertito nella legge 3 marzo 1932, n. 269)	10.173	—	10.173
8	8	Spese casuali	8.000	—	8.000
9	9	Premi di nuzialità e di natalità al personale straordinario	10.000	—	10.000
10	10	Devoluzione al Fondo di riserva, dell'avanzo di gestione dell'esercizio	131.939	— (c) 28.581	103.358
			1.300.000	+ 270.000	1.570.000

(a) Aumento proposto in dipendenza dei maggiori oneri derivanti dalla applicazione del R. decreto-legge 14 aprile 1939-XVII, n. 636, e della legge 20 aprile 1939-XVII, n. 591.

(b) Aumento proposto in dipendenza della istituzione delle contribuzioni devolute a favore del capitolo 3 dell'entrata.

(c) Diminuzione proposta in relazione alle variazioni apportate ai capitoli dell'entrata e della spesa.

Roma, addì 27 ottobre 1939-XVII

Il Ministro per le finanze
Di Revel

Il Ministro per le comunicazioni
Benni

(5093)

DECRETO MINISTERIALE 22 novembre 1939-XVIII.

Trasformazione in ente morale della Società anonima cooperativa « La Produttiva » di Tuturano e sua fusione nel Consorzio agrario provinciale di Brindisi.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto l'art. 1 della legge 2 febbraio 1939-XVII, n. 159, che ha convertito in legge, con modificazioni, il R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1593, concernente la riforma della natura e dell'ordinamento dei Consorzi agrari;

Visto il proprio decreto 2 febbraio 1939-XVII, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 29 del 4 febbraio 1939-XVII, concernente il riconoscimento dell'Ente morale « Consorzio agrario provinciale della provincia di Brindisi »;

Decreta:

Art. 1.

La Società anonima cooperativa « La Produttiva » di Tuturano è dichiarata trasformata in Ente morale ai sensi e agli effetti della legge 2 febbraio 1939-XVII, n. 159.

Art. 2.

La Cooperativa di cui al precedente articolo è fusa ai sensi dell'art. 1, 2° comma, della legge predetta, con il Consorzio agrario provinciale della provincia di Brindisi.

Art. 3.

La fusione di cui al precedente articolo avrà luogo previo accertamento delle attività e delle passività della Società anonima cooperativa « La Produttiva » di Tuturano alla data del 31 dicembre 1939-XVIII, prendendo a base il bilancio della Cooperativa stessa approvato nell'ultima assemblea.

Tale accertamento dovrà constare da apposito verbale redatto d'accordo con il Consorzio agrario provinciale della provincia di Brindisi.

In caso di divergenze circa l'accertamento predetto deciderà il Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Il trapasso delle attività e passività della Cooperativa fusa è soggetto a tassa fissa di registro e ipotecaria di L. 20 ai sensi dell'art. 3 della legge 2 febbraio 1939-XVII, n. 159.

Art. 4.

Su proposta del Consorzio agrario provinciale di Brindisi il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, esaminerà, decidendo in merito, le eventuali richieste formulate dalla Società anonima cooperativa « La Produttiva » di Tuturano, al momento della fusione, per regolare il funzionamento del Consorzio agrario provinciale di Brindisi nei riguardi della cessata attività della Cooperativa fusa.

Art. 5.

Il Consorzio agrario provinciale di Brindisi è incaricato di promuovere e perfezionare gli atti occorrenti per la esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e, a cura del Consorzio agrario provinciale di Brindisi nel Foglio degli annunzi legali della Provincia.

Roma, addì 22 novembre 1939-XVIII

p. *Il Ministro*: NANNINI

(5132)

DECRETO MINISTERIALE 22 novembre 1939-XVIII.

Trasformazione in ente morale del Circolo agricolo cooperativo di Sassoferrato e sua fusione nel Consorzio agrario provinciale di Ancona.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto l'art. 1 della legge 2 febbraio 1939-XVII, n. 159, che ha convertito in legge, con modificazioni, il R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1593, concernente la riforma della natura e dell'ordinamento dei Consorzi agrari;

Visto il proprio decreto 2 febbraio 1939-XVII, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 29 del 4 febbraio 1939-XVII, concernente il riconoscimento dell'Ente morale « Consorzio agrario provinciale della provincia di Ancona »;

Decreta:

Art. 1.

Il Circolo agricolo cooperativo di Sassoferrato è dichiarato trasformato in ente morale ai sensi e agli effetti della legge 2 febbraio 1939-XVII, n. 159.

Art. 2.

Il Circolo agricolo di cui al precedente articolo, è fuso ai sensi dell'art. 1, 2° comma, della legge predetta con il Consorzio agrario provinciale della provincia di Ancona.

Art. 3.

La fusione di cui al precedente articolo avrà luogo previo accertamento delle attività e delle passività del Circolo agricolo cooperativo di Sassoferrato alla data del 31 dicembre 1938-XVII, prendendo a base il bilancio dell'Ente approvato nell'ultima assemblea.

Tale accertamento dovrà constare da apposito verbale redatto d'accordo con il Consorzio agrario provinciale della provincia di Ancona.

In caso di divergenze circa l'accertamento predetto deciderà il Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Il trapasso della attività e passività dell'Ente fuso è soggetto a tassa fissa di registro e ipotecaria di L. 20 ai sensi dell'art. 3 della legge 2 febbraio 1939-XVII, n. 159.

Art. 4.

Su proposta del Consorzio agrario provinciale di Ancona il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, esaminerà, decidendo in merito, le eventuali richieste formulate dal Circolo agricolo cooperativo di Sassoferrato al momento della fusione, per regolare il funzionamento del Consorzio agrario provinciale di Ancona nei riguardi della cessata attività del Circolo agricolo cooperativo di Sassoferrato.

Art. 5.

Il Consorzio agrario provinciale di Ancona è incaricato di promuovere e perfezionare gli atti per la esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e a cura del Consorzio agrario provinciale di Ancona nel Foglio degli annunzi legali della Provincia.

Roma, addì 22 novembre 1939-XVIII

p. *Il Ministro*: NANNINI

(5133)

DECRETO MINISTERIALE 22 novembre 1939-XVIII.
Revoca della dichiarazione di trasformazione in ente morale della Società anonima cooperativa agricola di Noto e della sua fusione nel Consorzio agrario provinciale di Siracusa.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto l'art. 1 della legge 2 febbraio 1939-XVII, che ha convertito in legge, con modificazioni, il R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1593, concernente la riforma della natura e dell'ordinamento dei Consorzi agrari;

Visto il proprio decreto in data 29 aprile 1939-XVII, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 110 del 10 maggio 1939-XVII, col quale la Società anonima cooperativa agricola di Noto veniva dichiarata trasformata in ente morale e fusa nel Consorzio agrario provinciale della provincia di Siracusa;

Visto il ricorso presentato in data 20 maggio 1939-XVII, dalla Società anonima cooperativa agricola di Noto;

Considerato che la Coperativa in parola svolge prevalente attività creditizia;

Decreta:

Articolo unico.

Il decreto Ministeriale 29 aprile 1939-XVII, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 110 del 10 maggio 1939-XVII, concernente la dichiarazione di trasformazione in ente morale della Società anonima cooperativa agricola di Noto e la sua fusione nel Consorzio agrario provinciale di Siracusa, è revocato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 22 novembre 1939-XVIII

p. *Il Ministro*: NANNINI

(5134)

DECRETO MINISTERIALE 19 ottobre 1939-XVII.
Attivazione del nuovo catasto nei Comuni dei distretti delle imposte di Pescara, Popoli e S. Valentino.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 51 del testo unico delle leggi sul nuovo catasto, approvato con R. decreto 8 ottobre 1931, n. 1572;

Visto il regolamento per la sua esecuzione, approvato con R. decreto 12 ottobre 1933, n. 1539;

Visto l'art. 3 del R. decreto-legge 24 gennaio 1935-XIII, n. 88, che modifica l'art. 51 del testo unico citato;

Visto l'art. 141 del regolamento per la conservazione del nuovo catasto, approvato con R. decreto 8 dicembre 1938, n. 2153;

Ritenuta l'opportunità di iniziare la conservazione del nuovo catasto nei comuni di Cappelle sul Tavo, Città Sant'Angelo, Elice, Cepagatti, Montesilvano, Pescara, Pianella e Rosciano del Distretto delle imposte dirette di Pescara; Alanno, Castiglione a Casauria, Corvara, Pescosansonesco, Pietranico, Tocco da Casauria, Torre de' Passeri del Distretto delle imposte dirette di Popoli; Bolognano con la Sezione censuaria di Musellaro, Caramanico, Lettomanoppello, Manoppello, Salle, S. Eufemia a Maiella con la Sezione censuaria di Roccacaramanico, S. Valentino in Abruzzo Citeriore con le Sezioni censuarie di Abbateggio e Roccamorice, Serramanocesca, Turrivalignani del Distretto delle imposte dirette di S. Valentino in Abruzzo Citeriore;

Decreta:

La conservazione del nuovo catasto, formato a norma del testo unico delle apposite leggi approvato con R. decreto 8 ottobre 1931, n. 1572, avrà inizio dal giorno 1° gennaio 1940, per tutti i Comuni sopracitati e da tale data cesserà per gli stessi la conservazione del catasto preesistente.

Il direttore generale del Catasto e dei servizi tecnici erariali e quello delle imposte dirette sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto, che sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 19 ottobre 1939-XVII

Il Ministro: DI REVEL.

(5102)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE ALLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE

MINISTERO DELLE FINANZE

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100 e dell'articolo unico della legge 8 giugno 1939-XVII, n. 860, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze, ha rimesso in data 19 novembre 1939-XVIII, alla Presidenza della Camera dei Fasci e delle Corporazioni il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 12 ottobre 1939-XVII, n. 1656, che accorda la franchigia doganale a quintali 40.000 di melasso di canna per uso zootecnico.

(5155)

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, e dell'articolo unico della legge 8 giugno 1939-XVII, n. 860, S. E. il Ministro per le finanze ha trasmesso in data 27 novembre 1939-XVIII, alla Presidenza della Camera dei Fasci e delle Corporazioni il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 12 ottobre 1939-XVII, n. 1589, concernente maggiori assegnazioni agli stati di previsione della spesa di alcuni Ministeri per l'esercizio finanziario 1939-40.

(5156)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Attivazione di servizi telegrafici

Si comunica che il 21 ottobre 1939-XVII è stato attivato il servizio telegrafico pubblico nella ricevitoria postale di Marsaglia (frazione del comune di Corte Brugnatella) in provincia di Piacenza.

(5105)

Si comunica che il 28 ottobre 1939-XVII è stato attivato il servizio telegrafico pubblico nella ricevitoria di nuova istituzione di Livorno, Succ. n. 9 (Porto Nuovo), in provincia di Livorno.

(5103)

MINISTERO DELLE FINANZE

Ruoli di anzianità del personale per l'anno 1938

Ai sensi e per gli effetti del disposto dell'art. 9 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato, si avverte che sono stati pubblicati i ruoli di anzianità del personale dell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette, con la situazione al 1° gennaio 1939.

(5116)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(3ª *pubblicazione*). **Rettifiche d'intestazione di certificati di rendita** Elenco n. 8.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè invece dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
P. R. 3,50 % 1934	2387	73,50	Casto *Irene* fu Giuseppe, moglie di Spalla Giuseppe, dom. a Voghera (Pavia), vincolata per dote della titolare giusta decreto 21 febbraio 1917 del Tribunale di Pavia.	Casto *Maria-Rosa-Margherita-Irene* fu Antonio-Giuseppe dom. a Voghera (Pavia), vincolata, ecc., come contro.
Cons. 3,50 % (1906)	592605	126 —	Pinchetti Giulio di Pietro, dichiarato assente col vincolo che il godimento della detta rendita spetta a Pinchetti Pietro fu Giovanni, Pinchetti Luigi, *Camillo* e Maria in Antonucci, fratelli e sorella di Pietro, Palombi *Adele* di Erminio, minore sotto la p. p. del padre e Palombi Erminio fu Pacifico tutti quali eredi presenti immessi nel possesso temporaneo dei beni del titolare.	Pinchetti Giulio di Pietro, dichiarato assente col vincolo che godimento della detta rendita spetta a Pinchetti Pietro fu Giovanni, Pinchetti Luigi, *Francesco* e Maria in Antonucci fratelli e sorella di Pietro, Palombi *Ines* di Erminio, minore sotto la p. p. del padre e Palombi Erminio fu Pacifico, tutti quali eredi presenti immessi nel possesso temporaneo dei beni del titolare.
Rendita 5 %	57179	150 —	Pinchetti Giulio fu Pietro, assente rappresentato dal fratello Pinchetti *Camillo* fu Pietro, dom. a Como.	Pinchetti Giulio fu Pietro, assente rappresentato dal fratello Pinchetti *Francesco* fu Pietro, dom. a Como.
Id.	153274	1830 —	Castracani Matilde fu Antonio minore sotto la p. p. della madre Cioci *Emilia* di Romano ved. Castracani, dom. a Milano.	Castracani Matilde fu Antonio, minore sotto la p. p. della madre Cioci *Giulia* di Romano ved. Castracani, dom. a Milano.
Id.	153275	610 —	Come la precedente, vincolata di usufrutto vitalizio a favore di Cioci *Emilia* di Romano ved. Castracani, dom. a Milano.	Come la precedente, vincolata di usufrutto vitalizio a favore di Cioci *Giulia* di Romano ved. Castracani, dom. a Milano.
Id.	153276	1830 —	Castracani Adriana fu Antonio, minore sotto la p. p. della madre Cioci *Emilia* di Romano ved. Castracani, dom. a Milano.	Castracani Adriana fu Antonio, minore sotto la p. p. della madre Cioci *Giulia* di Romano ved. Castracani, dom. a Milano.
Id.	153277	610 —	Come la precedente, vincolata di usufrutto vitalizio a favore di Cioci *Emilia* di Romano ved. Castracani, dom. a Milano.	Come la precedente, vincolata di usufrutto vitalizio a favore di Cioci *Giulia* di Romano ved. Castracani, dom. a Milano.
Id.	140708	225 —	*Diventi* Maria-Catena detta Agatina di Pietro, moglie di Mantegna Mariano, *Diventi* Maria, Pietra, Giuseppe e Carmela di Pietro, gli ultimi quattro minori sotto la p. p. del padre eredi indivisi di Calvino Antonino fu Francesco, dom. a Calascibetta. Usufrutto a *Diventi* Pietro fu Giuseppe e Cimino Barbara fu Carmelo, congiuntamente, dom. a Calascibetta.	*Venti* Maria-Catena detta Agatina di Pietro, moglie di Mantegna Mariano, *Venti* Maria, Pietra, Giuseppe e Carmela di Pietro, ecc., come contro. Usufrutto a *Venti* Pietro fu Giuseppe e Cimino Barbara fu Carmelo, congiuntamente dom. a Calascibetta.
P. R. 3,50 %	13460	700 —	Ferri *Angiolina* fu Enea, moglie di Zucchini Antonio fu Gaetano, dom. a Poggio Renatico (Ferrara).	Ferri *Anna-Angiolina* fu Enea, moglie di Zucchini Antonio fu Gaetano, dom. a Poggio Renatico (Ferrara).
Cons. 3,50 %	764315	427 —	Marino Giacomo, Ugo e Carlo di Enrico, minori sotto la p. p. del padre e figli nascituri da Rovera Maria fu Giuseppe, moglie di Marino Enrico di Bernardo, dom. a Torino, vincolata di usufrutto, a favore di Rovera *Carolina* fu Giuseppe, moglie di Zorgniotti Domenico, dom. a Torino.	Marino Giacomo, Ugo e Carlo di Enrico, minori sotto la p. p. del padre e figli nascituri da Rovera Maria fu Giuseppe, moglie di Marino Enrico di Bernardo, dom. a Torino, vincolata d'usufrutto a favore di Rovera *Giuseppina* fu Giuseppe, ecc., come contro.
Cons. 3,50 % (1906)	850523	455 —	Solimena Antonietta fu Ernesto, dom. a Montalto Uffugo (Cosenza).	Solimena Antonietta fu Ernesto *minore sotto la p. p. della madre Ariani Teresina ved. Solimena*, dom. a Montalto Uffugo (Cosenza).

DEBITO	NUMERO d'iscrizione	AMMONTARE della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
Cons 3,50 %	184146	161 —	Ferraris *Marianna* fu Benedetto-Gaudenzio, moglie di Gavaggio Clemente fu Clemente, dom. in Varzo (Genova), vincolata di usufrutto a favore di Chiabotti Angela di Giovanni ved. Ferraris, durante il suo stato vedovile.	Ferraris *Carolina-Marianna-Clementa* fu Benedetto-Gaudenzio, dom. in Varzo (Genova), vincolata d'usufrutto a favore di Chiabotti Felicita-Angiolina-Carolina di Giovanni, ecc., come contro.
Rend. 5 % Id. Cons. 3,50 % (1906)	95954 95956 828774	275 — 215 — 262,50	Oggero *Severo di Fausto-Cesare*, minore sotto la p. p. del padre, dom. a Torino.	Oggero *Severino di Cesare*, minore sotto la p. p. del padre, dom. a Torino.
Id.	824902	385 —	Oggero Severino di *Fausto Cesare*, minore sotto la p. p. del padre, dom. a Torino.	Oggero Severino di *Cesare*, minore sotto la p. p. del padre, dom. a Torino.
P. R. 3,50 %	116542	52,50	*Ippolito* Debora fu Gaetano, moglie di *Ossano* Celestino, dom. a Tropea (Catanzaro).	*Polito* Debora fu Gaetano, moglie di *Ostano-Dragatin* Celestino, dom. a Tropea (Catanzaro).
Id.	122238	35 —	*Ippolito* Debora fu Gaetano, moglie di *Tragatin* Celestino, dom. a Tropea (Catanzaro).	Come sopra.
Id.	131837 358023	87,50 140 —	*Ostano Ippolito* Debora fu Gaetano, moglie di Ostano Celestino, dom. a Tropea (Catanzaro).	Come sopra.
Id.	253787	105 —	*Ostano* Debora fu Gaetano, moglie di Ostano Celestino, domic. a Tropea (Catanzaro).	Come sopra.
Id.	45568 52790	21 — 35 —	Ioli *Michele* fu Felice, dom. a Caserta . . .	Ioli *Gennaro* fu Felice, dom. a Caserta.
Cons. 3,50 %	288129	70 —	Zolezzi *Lina* di Giovanni, moglie di Boletto Adolfo, dom. in Lavagna (Genova).	Zolezzi *Caterina-Rosa-Lina* di Giovanni, moglie di Boletto Adolfo, dom. in Lavagna (Genova).
Id.	292875	297 —	Zolezzi *Caterina-Elina o Lina* di Giambattista, moglie di Boletto Adolfo di Settimio, dom. in Lavagna (Genova), vincolato per dote.	Zolezzi *Caterina-Rosa-Lina* di Giovanni, ecc., come contro.
Id.	429687	343 —	Zolezzi *Elina o Lina di Gio-Batta*, moglie di Boletto Adolfo di Settimio, dom. a Spezia, vincolata per dote.	Zolezzi *Caterina-Rosa-Lina* di Giovanni, moglie di Boletto Adolfo di Settimio, dom. a Spezia, vincolata per dote.
P. R. 3,50 %	401705	70 —	Marenghi Elena fu *Carlo*, minore sotto la tutela di Bianchedi Torquato fu Camillo, domic. a Parma.	Marenghi Elena fu *Amelia*, minore, ecc. come contro.
Rendita 5 %	21891	825 —	Cusumano *Gesina* fu Vincenzo, moglie di Criminisi Luigi fu Ignazio, dom. a Comitini (Girgenti), col vincolo dotale.	Cusumano *Maria-Gesa* fu Vincenzo, ecc., come contro.
Id.	124510	315 —	Bonuccelli Michele di *Oreste*, dom. in Genova. Usufrutto vitalizio a Bonuccelli Oreste fu Michele, dom. in Genova.	Bonuccelli Michele di *Domenico-Battista-Oreste*, dom. in Genova. Usufrutto vitalizio a Bonuccelli Domenico-Battista-Oreste fu Michele, dom. in Genova.
Id.	124511	315 —	Bonuccelli Teresa di *Oreste*, maritata Bruzzone, dom. in Genova. Usufr. vitalizio a Bonuccelli *Oreste* fu Michele,, dom. in Genova.	Bonuccelli Teresa di *Domenico-Battista-Oreste* maritata Bruzzone, dom. in Genova. Usufrutto vital. a Bonuccelli *Domenico-Battista-Oreste* fu Michele, dom. in Genova.
P. R. 3,50 %	318381	210 —	Viale *Caterina* fu Luigi, moglie di Fresco Serafino, dom. a Cervo (Imperia).	Viale *Maria-Rosa-Caterina* fu Luigi, moglie di Fresco Serafino, dom. a Cervo (Imperia).
Cons. 3,50 % (1906)	195538	42 —	*Ammaniti* Angelo di Augusto, dom. ad Amelia (Perugia).	*Ammanniti* Angelo di Agostino, dom. ad Amelia (Perugia).
Id.	822326	210 —	Ruggiero Angiolina fu Nicola, minore sotto la p. p. della madre Papaleo *Giuseppina* fu Giuseppe ved. Ruggiero, dom. a Castelluccio Superiore (Potenza).	Ruggiero Angiolina fu Nicola, minore sotto la p. p. della madre Papaleo *Maria-Giuseppa* fu Giuseppe ved. Ruggiero, dom. a Castelluccio Superiore (Potenza).
P. R. 3,50 %	334706	35 —	Comune *Carolina* fu Giovanni, moglie di Lavagna *Abele*, dom. a Castagnole Lanze (Alessandria), dotale.	Comune *Francesca-Carolina* fu Giovanni o *Giovanni-Domenico*, moglie di Lavagna *Giovanni-Battista-Abele fu Giacomo-Giuseppe*, dom. a Castagnole Lanze (Alessandria).

DEBITO	NUMERO d'iscrizione	AMMONTARE della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
P. R. 3,50%	379173	245 —	Sdanganella Angelina fu Giacinto, minore sotto la p. p. della madre Rocca Lucia, vedova di Sdanganella Giacinto e moglie in seconde nozze di Sdaganella Felice, dom. a Nicastro (Catanzaro).	Sdanganelli *Angela* fu Giacinto, minore sotto la p. p. della madre Rocca Lucia ved. di Sdanganelli Giacinto e moglie in seconde nozze di Sdanganelli Felice, dom. a Nicastro (Catanzaro).
Rendita 5 %	57831	3500 —	Dorta *Angela* di Luigi, moglie di Germani Cesare, dom. in Voghera, vincolata per dote della titolare.	Dorta *Maria-Antonia-Angela*, moglie, ecc., come contro.
P. R. 3,50 %	353823	560 —	Gentili Gino fu Orazio, dom. in Monsummano (Lucca). Vincolato d'usufrutto vitalizio a favore di Venturini *Filomena* fu Marsilio, ved di Gentili Pilade, dom. in Monsummano (Lucca).	Gentili Gino fu Orazio, dom. in Monsummano (Lucca). Vincolato d'usufrutto vitalizio a favore di Venturini *Concordia-Filomena* fu Marsilio ved. di Gentili Pilade, dom. in Monsummano (Lucca).
Id.	390182	•535, 50	Prada Angelo fu Attilio, dom. a Capralba (Cremona). Usufrutto a favore di Sesini *Giuseppina* fu Abele ved. di Prada Attilio, dom. a Capralba (Cremona).	Prada Angelo fu Attilio, dom. a Capralba (Cremona). Usufrutto a favore di Sesini *Maria-Giuseppa* fu Abele ved. di Prada Attilio, dom. a Capralba (Cremona).

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 26 ottobre 1939-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(4707)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli N. 237

del 25 novembre 1939-XVIII

Stati Uniti America (Dollaro)	19,80
Inghilterra (Sterlina)	78 —
Francia (Franco)	44,25
Svizzera (Franco)	444,50
Argentina (Peso carta)	4,50
Belgio (Belgas)	3,2865
Canadà (Dollaro)	17 —
Danimarca (Corona)	3,804
Egitto (Lira egiziana)	80 —
Germania (Reichmark)	7,80
Jugoslavia (Dinaro)	44,45
Norvegia (Corona)	4,4775
Olanda (Fiorino)	10,5125
Portogallo (Scudo)	0,7222
Svezia (Corona)	4,703
Bulgaria (Leva) (Cambio di Clearing)	23,58
Cecoslovacchia (Corona) (Cambio di Clearing)	65,70
Estonia (Corona) (Cambio di Clearing)	4,697
Germania (Reichmark) (Cambio di Clearing)	7,6336
Grecia (Dracma) (Cambio di Clearing)	14,31
Lettonia (Lat) (Cambio di Clearing)	3,6751
Polonia (Zloty) (Cambio di Clearing)	360 —
Romania (Leu) (Cambio di Clearing)	13,9431
Spagna (Peseta Burgos) (Cambio di Clearing)	193,24
Turchia (Lira turca) (Cambio di Clearing)	15,29
Ungheria (Pengo) (Cambio di Clearing)	3,852
Svizzera (Franco) (Cambio di Clearing)	445,43
Rendita 3,50 % (1906)	74,95
Id. 3,50 % 1902	72,40
Id. 3,00 % Lordo	49,95
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	71,90
Id. Id 5 % (1936)	95,25
Rendita 5 % (1935)	94,175
Obbligazioni Venezie 3,50 %	91,40
Buoni novennali 5 % - Scadenza 1940	99,65
Id. id. 5 % - Id. 1941	100,375
Id. id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	93,15
Id. id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	93,05
Id. id. 5 % - Id. 1944	97,95

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

UFFICIO DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE

Elenco n. 7 dei trasferimenti di marchi di fabbrica e di commercio trascritti nell'anno 1939-XVII

Trascrizione n. 101 del 23 marzo 1939.

Trasferimento del marchio di fabbrica n. 33701 da « Fabbriche Italiane Conserve Alimentari dell'Adriatico G. Sanguinetti », a Trieste, alla S. A. Prodotti Alimentari G. Arrigoni & C., a Trieste.

(Per cessione come da atto del 18 marzo 1939, registrato a Trieste il 18 marzo 1939, n. 12202, vol. 91, atti privati).

Trascrizione n. 102 del 30 marzo 1939.

Trasferimento del marchio di fabbrica n. 56815 da F. Frank & Sohn, a Lipsia (Germania), a Leipziger Stahlfederfabrik Herm. Müller A. G., a Lipsia (Germania).

(Per cessione come da atto dell'11 gennaio 1939, registrato a Roma il 2 marzo 1939. n. 17242, vol. 460, atti privati).

Trascrizione n. 103 del 31 marzo 1939.

Trasferimento dei marchi di fabbrica nn. 5558, 7540, 12097 da Daimler-Motoren Gesellschaft, a Berlino (Germania), a Daimler-Benz Aktiengesellschaft, a Stoccarda (Germania).

(Per cambiamento della denominazione sociale come da certificato del 15 luglio 1936, registrato a Roma il 21 marzo 1939, n. 16881, vol. 460, atti privati).

Trascrizione n. 106 del 31 marzo 1939.

Trasferimento del marchio di fabbrica n. 54155 da Nestlé and Anglo-Swiss Condensed Milk Company, a Cham et Vevey (Svizzera), a Nestlé and Anglo-Swiss Holding Company Limited, a Cham et Vevey (Svizzera).

(Per cambiamento di denominazione come da certificato del 26 gennaio 1939, registrato a Roma il 25 febbraio 1939, n. 37535, vol. 559, atti privati).

Trascrizione n. 107 del 31 marzo 1939.

Trasferimento del marchio di fabbrica n. 54155 da Nestlé and Anglo-Swiss Holding Company Limited, a Cham et Vevey (Svizzera), a Nestlé and Anglo-Swiss Condensed Milk Company Limited, a Vevey (Svizzera).

(Per cessione come da atto del 26 gennaio 1939, registrato a Roma il 25 febbraio 1939, n. 37535, vol. 559, atti privati).

Trascrizione n. 108 del 28 marzo 1939.
Trasferimento del marchio di fabbrica n. 40857 dallo Stabilimento Avicolo Eleonora Servegnini Andina fu Carlo a Izano (Cremona) alla Soc. An. Estratti Alimentari « Sole », a Torino.
(Per cessione come da atto del 1º marzo 1939, registrato a Crema il 2 marzo 1939, n. 1760, vol. 566, atti privati).

Trascrizione n. 109 del 28 marzo 1939.
Trasferimento del marchio di fabbrica n. 57339 da Stefano Camilla, a Torino, ad Enrico Marucco, a Torino.
(Per cessione come da atto del 20 marzo 1939, registrato a Torino il 21 marzo 1939, n. 48311, vol. 567, atti privati).

Trascrizione n. 110 del 24 marzo 1939.
Trasferimento del marchio di fabbrica n. 58209 da E. Bruck, a Milano, a Fred Atmanspacher, a Milano.
(Per cessione come da atto del 13 marzo 1939, registrato a Milano il 14 marzo 1939, n. 1744, vol. 3820, atti privati).

Trascrizione n. 112 del 5 aprile 1939.
Trasferimento dei marchi di fabbrica nn. 55961, 55972, 55973, 56117 dalla Ditta Cab, a Milano, alla Soc. An. I.B.A. Industrie Biancherie e Affini, a Lodi.
(Per cessione come da atto del 12 marzo 1939, registrato a Milano il 13 marzo 1939, n. 1728, vol. 3820, atti privati).

Trascrizione n. 116 del 12 aprile 1939.
Trasferimento dei marchi di fabbrica nn. 57044, 57190 da Hirschler Zoltan, a Milano, a « Italsport di Viganotti & C. », a Milano.
(Per cessione come da atto del 15 marzo 1939, registrato a Casalpusterlengo, n. 306, vol. 67, atti pubblici).

Trascrizione n. 118 del 14 aprile 1939.
Trasferimento del marchio di fabbrica n. 35567 dalla Ditta Eugenio Amelotti & Figlio, ad Alessandria, alla Ditta Fratelli A. G. Belloni, a Livraga.
(Per cessione come da atto del 9 febbraio 1939, registrato a Busto Arsizio il 14 febbraio 1939, n. 1056, vol. 93, atti privati).

Trascrizione n. 120 del 13 aprile 1939.
Trasferimento del marchio di fabbrica n. 42118 dalla Ditta E. Usenbenz, a Firenze, a E. Usenbenz & C., a Firenze.
(Per fusione come da atto del 14 aprile 1931, registrato a Firenze il 27 aprile 1931, n. 24630, vol. 546, atti privati).

Trascrizione n. 123 del 13 aprile 1939.
Trasferimento dei marchi di fabbrica nn. 42118, 50606, 56175, 50649 da E. Usenbenz & C., a Firenze, alla Società Valli & C., a Firenze.
(Per cambiamento della ragione sociale come da atto del 26 dicembre 1938, registrato a Firenze il 29 dicembre 1938, n. 3473, vol. 428, atti civili).

Trascrizione n. 125 del 19 aprile 1939.
Trasferimento dei marchi di fabbrica nn. 27834, 27831, 27832, 27833, 21533 dall'Istituto Chemioterapico Italiano, a Firenze, alla Soc. An. Istituto Chemioterapico Italiano, a Milano.
(Per cambiamento della ragione sociale come da certificato del 27 luglio 1938).

Trascrizione n. 130 del 27 aprile 1939.
Trasferimento dei marchi di fabbrica nn. 14422, 14421 da Oelwerke Germania G.m.b.H., a Emmerich a. Rhein (Germania), a Oelwerke Germania Zweigniederlassung der Deutsche Jurgens-werke A. G., a Emmerich a. Rhein (Germania).
(Per cambiamento della ragione sociale come da certificato del 18 febbraio 1939, registrato a Genova il 7 aprile 1939, n. 20015, vol. 711, atti privati).

Trascrizione n. 132 del 27 aprile 1939.
Trasferimento dei marchi di fabbrica nn. 51479, 51537, 51500, 51609, 53034, 53145, 58053, 58131 dalla S. A. Lubrificanti Ernesto Reinach, a Milano, alla Soc. An. Oleoblitz Lubrificanti, a Milano.
(Per mutamento ragione sociale come da atto del 21 dicembre 1938, registrato a Milano il 22 dicembre 1938, n. 6486, vol. 699, atti privati).

Trascrizione n. 140 del 27 aprile 1939.
Trasferimento dei marchi di fabbrica nn. 5606, 5341, 10683 da Fallimento ing. Giovanni Truchetti, a Forno Rivara, alla Società in nome collettivo « Obert Giuseppe & C. », a Forno Canavese.
(Per cessione come da atto del 7 aprile 1939, registrato a Torino il 20 aprile 1939, n. 10191).

Trascrizione n. 143 del 2 maggio 1939.
Trasferimento dei marchi di fabbrica nn. 34825, 49738 da The Crosley Radio Corporation, a Cincinnati, Ohio, U.S.A. a The Crosley Corporation, a Cincinnati, Ohio, U.S.A.
(Per cambiamento della ragione sociale come da certificato dell'8 marzo 1939).

Nota. — I trasferimenti di marchi compresi nel presente elenco sono riportati nel fascicolo n. 7 mese di luglio 1939-XVII del « Bollettino dei marchi di fabbrica e di commercio ».

Roma, addì 25 agosto 1939-XVII

Il direttore: A. ZENGARINI

(5137)

CONCORSI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Diario delle prove scritte del concorso a tre posti di esaminatore di 4ª classe in prova nel ruolo speciale tecnico della Proprietà intellettuale.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il decreto Ministeriale 24 agosto 1939-XVII, registrato alla Corte dei conti l'11 settembre 1939-XVII, registro 10 Corporazioni, foglio 273, con il quale è stato bandito un concorso per esami a tre posti di esaminatore di 4ª classe in prova grado 10º, gruppo *A*), nel ruolo speciale tecnico della Proprietà intellettuale;
Vista la nota n. 4991-15/1.3.1, in data 25 ottobre 1939-XVII, con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha autorizzato che la prova scritta di detto concorso abbia luogo nel giorno 16 dicembre 1939-XVIII;

Decreta:

La prova scritta del concorso per esami a tre posti di esaminatore di 4ª classe in prova (grado 10º, gruppo *A*) nel ruolo speciale tecnico della Proprietà intellettuale, bandito con decreto Ministeriale 24 agosto 1939-XVII, avrà luogo in Roma nel giorno 16 dicembre 1939-XVIII, alle ore 9.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 18 novembre 1939-XVIII

p. *Il Ministro*: CIANETTI

(5150)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.